

1) DISCIPLINARE DI GARA: le gare devono essere gestite mediante strumenti informatici utilizzando i servizi di piattaforma di negoziazione predisposti dalla *Consip s.p.a.*: si rimanda pertanto alle indicazioni fornite per le gare precedentemente esperite a far tempo dal 2019.

In ordine alle modifiche operate nel disciplinare, si segnala l'**eliminazione** d'ogni riferimento ai **raggruppamenti orizzontali e verticali**, distinzione ormai superata per effetto del nuovo codice dei contratti pubblici. Pertanto, è stata espunta la clausola secondo cui "l'attività oggetto dell'appalto si sostanzia in un servizio ... suddiviso al suo interno in più attività ... che ... vanno considerate frazionabili nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese. Conseguentemente, la ripartizione delle singole attività tra i componenti del raggruppamento non comporta la configurazione dello stesso quale RTI verticale in quanto non vi è distinzione fra prestazione principale e prestazione secondaria".

È stata altresì inserita la previsione per cui, in caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti e attestati da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il RTI/Consorzio ordinario, con riferimento alle attività di propria competenza, eliminando il riferimento al necessario possesso in misura maggioritaria in capo alla mandataria, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 28 aprile 2022, pronunciata in relazione alla causa C-642/2020.

Con riguardo ai **requisiti di capacità economico-finanziaria**, nel disciplinare sono state riproposte, al netto delle modifiche normative intervenute, le previsioni recate per le precedenti gare: dunque, viene specificato che le imprese dovranno produrre due referenze bancarie. Anche al fine d'incentivare la più ampia partecipazione possibile alle procedure competitive, s'è ritenuto di non adottare la soluzione dell'individuazione d'un fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, che, almeno in talune realtà locali, potrebbe escludere operatori del settore non in possesso del requisito in relazione al triennio precedente.

In ordine alla clausola di revisione dei prezzi, è ripresa la disposizione contenuta nello schema di contratto che prevede l'adeguamento del compenso dell'affidatario in caso di variazione - in aumento o in diminuzione - del prezzo del carburante, considerato che tale variazione costituisce l'unico parametro oggettivo e variabile cui ancorare l'adeguamento dei compensi.

È stata inserita la previsione secondo cui, in caso di raggruppamenti d'impresa, l'alienazione dei veicoli avrà luogo, come da prassi, solo in capo alla ditta mandataria, onde prevenire eventuali richieste di chiarimento o contestazioni in sede di stipula del pertinente contratto.

Circa il calcolo dell'**anomalia** dell'offerta, tenuto conto dell'attuale formulazione dell'articolo 110 del D. lgs. 36/2023 (che ha eliminato, in caso d'applicazione del criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio oggettivo dei 4/5 a fronte d'una valutazione maggiormente discrezionale da parte della stazione appaltante, che dovrà comunque valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta sulla base di elementi specifici, inclusi i costi della manodopera e della sicurezza dichiarati) s'è ritenuto di continuare ad applicare la regola dei 4/5, in presenza di almeno tre offerte.

Poiché il disciplinare rinvia all'applicazione dei **Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro** del personale dipendente dalle imprese partecipanti vigenti all'atto della stipula del contratto con il custode-acquirente (non individuabili al momento della diramazione del documento di gara, anche in considerazione delle diverse categorie di lavoratori che possono essere in concreto interessate, dagli addetti al recupero dei veicoli e al soccorso stradale a quelli adibiti alla custodia dei mezzi ed eventualmente alla loro demolizione) è stata eliminata l'apposita voce precedentemente contemplata nell'ambito dell'offerta tecnica e relativa all'applicazione d'un Contratto Collettivo diverso, che presupponeva appunto l'individuazione a monte ad opera delle Stazioni Appaltanti.

Nel paragrafo rubricato "Valutazione delle offerte tecniche ed economiche" è stato specificato che, in caso di **parità di punteggio complessivo e parziale**, l'offerta migliorativa che i concorrenti sono tenuti a presentare su richiesta delle Stazioni Appaltanti dovrà essere relativa alla percentuale offerta per il servizio di custodia. Ciò in ragione del punteggio attribuito e dell'assenza d'un limite massimo di sconto.

La vigenza dei contratti stipulati con i custodi-acquirenti è stata prolungata a sessanta mesi, dai trentasei precedentemente previsti: ciò in considerazione della complessità e della durata delle procedure competitive, nonché per rendere le procedure maggiormente appetibili per gl'operatori economici; in proposito, si rinvia anche all'articolo 10, comma 1, dello schema di contratto.

In relazione all'attività di demolizione, quale ulteriore requisito d'idoneità professionale è stata prevista l'iscrizione nell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*" (c.d. "*White List*") di cui all'articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 (come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016), ovvero l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione all'elenco, trattandosi d'attività rientrante nei settori indicati dall'articolo 1, comma 53, della legge stessa.

Dal 1° novembre 2021 è venuto meno il limite al subappalto, fermo restando che, alla luce dell'articolo 119, comma 1 terzo periodo, del decreto n. 36/2023, è "nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

Pertanto, per tali ultimi negozi giuridici, fra cui sono compresi quelli stipulati con i custodi-acquirenti, l'eventuale ricorso al subappalto è consentito sino al limite del cinquanta per cento dell'intero appalto e conseguentemente dell'intero importo contrattuale: ciò in quanto, sebbene la caratteristica dell'"alta intensità di manodopera" appaia configurabile soltanto per l'attività di recupero dei veicoli, trattasi comunque di contratti concernenti l'affidamento d'un servizio "unitario", costituito dall'attività di recupero e da quella di custodia.

Entro tale misura, il Rup, ove ritenuto alla luce delle peculiari situazioni riscontrate in sede provinciale, potrà motivatamente individuare percentuali inferiori per il ricorso al subappalto, specificandone le ragioni anche nella determina a contrarre; siffatta possibilità di modulare il limite di ricorso all'istituto in parola è ipotizzabile in virtù della constatata caratteristica di contratto "ad alta intensità di manodopera", nonché della complessità e della delicatezza del servizio o delle esigenze di natura tecnico-organizzativa o legate alla tipologia di esso. Eventuali ulteriori limitazioni al subappalto dovranno essere motivate tenendo conto delle previsioni dell'articolo 119 del decreto n. 36/2023.

Nel disciplinare è stata prevista una specifica clausola che recepisce il disposto di quest'ultimo articolo relativamente ai contratti ad alta intensità di manodopera. Sotto tale profilo, si precisa, incidentalmente, che nell'ambito del capitolato e dello schema di contratto il limite di ricorso al subappalto è ancorato alla misura prevista per legge, attese le modifiche normative nel tempo succedutesi in proposito. Laddove le Stazioni Appaltanti intendessero prevedere limitazioni ulteriori rispetto alla soglia consentita per le prestazioni ad alta intensità di manodopera, nei modi e nei limiti sopra esposti, la percentuale individuata dovrebbe essere specificata in tutti i documenti di gara, non risultando sufficiente un mero richiamo al dettato normativo.

La documentazione di gara è aggiornata alla normativa in materia di *privacy*: in particolare è stata predisposta un'apposita informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al disciplinare pubblicato a corredo del bando di gara,

che i partecipanti dovranno restituire debitamente sottoscritta e che codeste Prefetture dovranno completare con i dati di propria pertinenza.

Quanto ai titolari del trattamento dei dati inerenti all'espletamento della procedura competitiva, il disciplinare prevede che essi sono l'Agenzia del Demanio (il cui Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile all'indirizzo *e-maildemanio.dpo@agenziademanio.it*) e il Ministero dell'Interno. Le Prefetture dovranno individuare un responsabile della protezione dei dati personali, integrando lo schema di disciplinare con l'indicazione del relativo indirizzo di posta elettronica.

Il decreto-legge n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ha soppresso il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti-Sistri, introducendo il "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (Rentri); in ragione di ciò, il disciplinare è stato adeguato stabilendo, con riferimento agli operatori che svolgono attività di demolizione/rottamazione dei veicoli, l'obbligo d'iscrizione nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi del decreto-legge, nonché il rispetto degli adempimenti derivanti dall'iscrizione nel medesimo registro.

Circa i requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti al momento della partecipazione alla gara è previsto che:

- per l'attività di recupero i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati siano muniti di regolare polizza RCA in aggiunta alla polizza di "Rischio di esercizio";
- per l'attività di custodia l'area adibita a depositaria:
 1. sia ubicata nell'ambito provinciale per cui si concorre;
 1. abbia una superficie non inferiore a mq 500, non parcellizzabile;
 2. disponga al suo interno (ai fini della custodia dei veicoli oggetto della presente gara che dovessero risultare incidentati) d'una superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli.

Con riferimento alla "Relazione di un tecnico" di cui al disciplinare, è stato previsto che il professionista al momento della stesura della relazione attesti (se del caso) la sussistenza d'una separazione netta dell'area adibita a depositaria da diversa area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di altre attività.

Circa le modalità di pubblicazione del bando di gara, si sottolinea che, nell'ottica della semplificazione amministrativa e del contenimento delle spese, il disciplinare consente alle Stazioni Appaltanti di procedere, per appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, alle sole pubblicazioni obbligatorie.

Viene puntualizzato altresì che la soglia di sbarramento al punteggio tecnico s'applica ai punteggi assoluti e non riparametrati, a fronte della prescrizione vincolante del "Bando Tipo" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo cui, qualora la legge di gara preveda sia la riparametrazione sia la soglia di sbarramento, il superamento di quest'ultima vada calcolato prima della riparametrazione; infine, sono eliminate le previsioni inerenti all'inversione procedimentale (contemplate dal precedente disciplinare), tenuto conto dell'esiguo numero d'operatori economici generalmente partecipanti alla gara.

Di particolare rilievo è anche l'esplicita previsione che le Stazioni appaltanti possono procedere all'aggiudicazione del servizio anche in caso di presentazione d'**una sola offerta** valida.

Si prevede, nell'ambito dell'offerta economica, l'ulteriore elemento rappresentato dalla percentuale di sconto da applicare al prezzo d'alienazione determinato sulla base dei criteri di cui al capitolato tecnico, per l'acquisto di veicoli oggetto di sequestro e fermo amministrativa in giacenza presso la depositaria del custode-acquirente, originariamente

alienati dalla sola Prefettura per rottamazione, ove il medesimo custode dovesse motivatamente richiedere, entro sette giorni dalla ricezione del provvedimento di alienazione, la revisione della vendita ai fini della reimmissione in circolazione e tale richiesta fosse accolta.

In ragione della suddetta integrazione, sono stati rideterminati i fattori ponderali relativi alle voci dell'offerta economica, lasciando inalterati i complessivi punti attribuiti all'offerta tecnica (70) e all'offerta economica (30).

Conseguentemente, in fase di creazione della gara a Sistema, sarà cura del Rup prevedere anche questa voce nell'ambito della scheda d'offerta economica.

Quanto alle schede descrittive dello stato d'uso del veicolo allegato allo schema di contratto, sono state introdotte ulteriori voci da tenere in considerazione.

2) CAPITOLATO TECNICO

Art. 2, comma 2, lett. a): il custode-acquirente è tenuto a garantire il servizio oggetto dell'appalto per tutte le ventiquattr'ore, oltre alla continua reperibilità telefonica.

Art. 3, comma 7: Viene meglio definito il perimetro d'utilizzo delle c.d. "depositerie temporanee" ad opera del custode-acquirente (con l'occasione, si ribadisce l'imprescindibile necessità di procedere - pure durante la vigenza dei rapporti negoziali con i custodi-acquirenti - alla ricognizione delle depositerie da condurre ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982, anche perché ad esse potrebbe doversi fare ricorso nei periodi tra la scadenza d'un contratto stipulato a mente dell'articolo 214-bis del codice della strada e il perfezionamento di quello successivo). Tale avvalimento sarà ammissibile soltanto in via provvisoria e con l'obbligo per il custode-acquirente di provvedere appena possibile alla custodia definitiva del veicolo presso la propria depositeria, secondo la procedura delineata anche dall'articolo 2, comma 2 lettera e), del capitolato.

Art. 4, comma 5, ultimo periodo: se il custode-acquirente non comunica tempestivamente alle Stazioni appaltanti l'avvenuto superamento del cinquantesimo giorno di giacenza d'un veicolo presso la sua depositeria l'anticipazione al predetto degli oneri di custodia viene sospesa secondo le modalità previste.

Art. 5, comma 10: i veicoli inizialmente oggetto di sequestro amministrativo in vigenza del contratto, ma dissequestrati e non ritirati dagli aventi diritto entro i termini di legge, sono esclusi dall'obbligo d'acquisto in capo al custode-acquirente e sono gestiti dalle Stazioni Appaltanti, anche ai soli fini della rottamazione, mediante altra procedura (in particolare, quella delineata dall'articolo 215-bis del codice della strada ovvero - laddove preventivamente praticabili - altre soluzioni individuate dall'ordinamento vigente che assicurino tempi di gestione più rapidi rispetto a quelli previsti dal richiamato articolo, quale, a titolo meramente esemplificativo, il sistema del c.d. "abbandono" disciplinato dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2001).

Art. 6 comma 2 lettera A): incrementa a dieci, dai sette contemplati per le precedenti gare, il numero minimo di anni previsti per l'eventuale demolizione d'un veicolo, diverso da ciclomotore o motoveicolo; inoltre, le statuizioni delle lettere G) e H), in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, prevedono la possibilità d'avviare alla rottamazione i veicoli maggiormente inquinanti (a titolo esemplificativo, quelli delle categorie "Euro 0", "Euro 1", etc.), a eccezione di quelli di particolare pregio, come i veicoli d'interesse storico-collezionistico.

il comma 4 dell'articolo 6 prevede, con riferimento ai veicoli da stimare per reimmissione in circolazione, che "il prezzo di alienazione ... è calcolato sulla base delle quotazioni riportate

in almeno una rivista specializzata e qualificata del settore che verrà indicata all'Operatore Economico (tariffa utilizzata dai concessionari per ritiro veicoli)", superando il precedente richiamo alla rivista "Eurotax"; analoga novellazione è stata introdotta nell'articolo 9 dello schema di contratto.

il comma 4.1 introduce una nuova percentuale di sconto da applicare nel caso di vendita per la reimmersione in circolazione, su richiesta del custode-acquirente, di veicoli originariamente alienati dalla sola Prefettura per la rottamazione: sotto tale profilo, in funzione dell'esperienza maturata è stato ritenuto opportuno prevedere la possibilità, per l'operatore economico, di praticare una percentuale di sconto fino al 20%.

Art. 9: l'articolo, concernente le penali a carico dell'aggiudicatario nel caso di mancato versamento delle somme dovute da quest'ultimo alle Amministrazioni, prevede che le Stazioni Appaltanti applichino una penale in misura pari al 5% del valore del veicolo trasferito in proprietà qualora il pagamento avvenga nel primo mese di ritardo; ulteriore penale del 5% sempre rispetto al valore del veicolo verrà applicata, in aggiunta alla precedente, qualora il pagamento avvenga nel secondo mese di ritardo.

3) SCHEMA DI CONTRATTO

ARTT. 5 "Corrispettivi e pagamenti a favore del custode-acquirente e modalità di pagamento" e 6 "Fatturazione dei corrispettivi e pagamenti"

Di particolare rilievo risultano le previsioni relative all'articolo 213, comma 3, del codice della strada, giusta il quale, ove il veicolo oggetto del sequestro debba essere affidato al custode-acquirente, le spese di custodia sono anticipate dall'Amministrazione d'appartenenza dell'organo accertatore, qualora esso non appartenga a una delle Forze di polizia individuate dall'articolo 16 della legge n. 121/1981.

L'articolo 213, comma 3 rimette comunque alle Prefetture la liquidazione delle somme dovute alla depositaria, intesa come determinazione del preciso ammontare del debito con contestuale individuazione dell'esatto creditore, in coerenza con il fatto che è la Prefettura stessa (unitamente alla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio) a stipulare il contratto e a vigilare sulla sua esecuzione.

Conseguentemente, rispetto allo schema di contratto utilizzato per le gare bandite prima della legge n. 132/2018 s'è proceduto alla modifica dell'articolo 5 e all'introduzione dell'articolo 6, individuando specifiche modalità per l'ipotesi di sequestri operati da organi accertatori non appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121/1981.

La procedura delineata per la corresponsione degli'importi dovuti al custode-acquirente in tale fattispecie prevede che costui invii a Prefettura e Amministrazione d'appartenenza dell'organo accertatore un prospetto indicante l'ammontare del quale è chiesta la corresponsione; successivamente la Prefettura determina quanto dovuto, rispettivamente, dall'Amministrazione d'appartenenza dell'organo accertatore per la durata della custodia a essa pertinente, individuata in trentacinque giorni (i cinque per la pubblicazione sul sito *internet* della Prefettura, sommati ai trenta stabiliti dall'articolo 2 della legge n. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi) e dalla Prefettura stessa per il periodo più lungo eventualmente impiegato per concludere la procedura finalizzata al trasferimento della proprietà del mezzo al custode.

Il termine di trentacinque giorni è meramente indicativo, poiché il procedimento potrebbe concludersi prima, ovvero potrebbero verificarsi ritardi e/o impedimenti riferiti all'ente locale e potrebbero essere necessari maggiori tempi procedurali, come nelle ipotesi in cui i veicoli siano stati fermati o sequestrati in assenza del trasgressore, quali quelli in sosta, o siano condotti da minori e, per entrambe le ipotesi, non risulti possibile

rintracciare il proprietario o altro soggetto obbligato in solido, perché irreperibile o irreperibile e residente all'estero (peraltro, in proposito si richiama la modifica dell'articolo 213, comma 5, del codice della strada recata nel 2021, rimandando alla circolare di questo Dipartimento n. 8089 del 24 novembre 2021).

Operata la quantificazione dell'importo dovuto al custode-acquirente, dovrà esserne data immediata notizia tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione d'appartenenza dell'organo accertatore, per l'impegno della spesa di competenza, e al custode-acquirente stesso.

Tale procedimento, rispondente alla previsione legislativa, consente alle Amministrazioni in parola di provvedere tempestivamente agli adempimenti di competenza.

In altri termini, le fatture, dopo la liquidazione ad opera delle Prefetture, devono essere trasmesse dal custode-acquirente, per quanto di competenza, alla Prefettura o alla diversa Amministrazione tenuta ad anticipare le spese di custodia.

In proposito, si richiama la particolare attenzione di codesti Uffici sull'assoluta necessità d'un efficace coordinamento con le Amministrazioni coinvolte nei descritti adempimenti, ponendo in essere ogni utile intervento finalizzato alla correttezza e alla celerità delle procedure, incluse attività di verifica intese a evitare duplicazioni e ritardi nei pagamenti.

Art. 12, punto 4 (rubricato: "Obblighi specifici dell'aggiudicatario"): prevede che, *"nelle ipotesi in cui si debba ricorrere al trasferimento coattivo del veicolo confiscato"* già affidato al custode-proprietario, *"il custode acquirente è obbligato al recupero e al trasferimento ... presso la propria depositaria, anche laddove il veicolo si trovi in altro ambito provinciale. In tali casi, le spese sostenute restano a carico del custode proprietario, con esclusione di ... responsabilità o anticipazione ... delle Stazioni Appaltanti"*.

Lo schema contrattuale reca l'espressa previsione che, come precisato con circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 1108 del 22 gennaio 2018, l'intervento del custode-acquirente potrà essere preteso su tutto il territorio nazionale alla luce del disposto dell'articolo 214-bis del codice della strada, giusta il quale, ai fini dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene secondo criteri oggettivi "riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo".

Art. 12, punto 7: prevede che l'aggiudicatario "provvede a proprie spese, nel rispetto della vigente normativa, alla rottamazione dei veicoli acquistati con questa destinazione e alla relativa radiazione dal P.R.A., dandone tempestiva comunicazione alle Stazioni Appaltanti e inviando loro copia del certificato di rottamazione rilasciato dal <centro di raccolta> ai sensi del D.lgs. 209/2003". Alla rottamazione, ovviamente, dovranno provvedere ditte operanti nello specifico settore, in regola con le pertinenti normative.

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'ANAC adotterà, a breve, uno schema di domanda di partecipazione tipo che, una volta approvato, sostituirà il modello di domanda di partecipazione allegato alla circolare. Nelle more, è stato previsto che la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3 del disciplinare venga resa nell'ambito della domanda di partecipazione anziché nel Documento di Gara Unico Europeo-DGUE come avveniva in passato, in quanto la nuova versione di quest'ultimo non prevede una dichiarazione generica sul possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara.

